

Risoluzione relativa all'esercizio delle potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 21 aprile 2009)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti individuati ai sensi del comma 1 e quelli proposti da componenti la Commissione sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

Art. 2

(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.

2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:

a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;

b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;

c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;

d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito - o solo eccezionalmente più d'uno - formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche

in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'Ufficio di Presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.

6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria.)

7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

Art. 3

(Disposizioni comuni e finali)

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.

2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.

3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'Ufficio di Presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.

4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.